

RAGOSTA VINCENZO	ragioniere commercialista - revisore contabile
AMORE BRUNO	consulenza del lavoro
TAVOLARIO ANDREA	dottore commercialista
RAGOSTA ANTONIO	dottore commercialista

Via Petrarca, 20 is.5-6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) - 0817691297

FAX: 0815755470

WEBSITE: www.studiotozzoli.it

E-MAIL: v.ragosta@tin.it – ragosta@studiotozzoli.it

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 15/05/2019

CIRCOLAREN.10/2019

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che riforma le procedura di composizione della crisi aziendale, D.Lgs. 12/01/2019, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14.02.2019 (Serie Generale 14.02.2019, n. 38 - Suppl. Ordinario n. 6).

La nuova normativa prevede la diminuzione dei limiti al di sopra dei quali è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale nelle s.r.l., con conseguente notevole incremento delle società ad essere obbligate alla nomina. Infatti l'art. 398 del citato Decreto Legislativo prevede la sostituzione del terzo e quarto comma dell'art. 2477 del codice civile introducendo soglie quantitative inferiori rispetto a quelle previste nella versione previgente di tale articolo del codice civile per la nomina dell'organo di controllo nelle S.r.l..

Il nuovo obbligo riguarda le S.r.l. che per 2 esercizi consecutivi superino almeno una delle seguenti soglie:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.000.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2.000.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo viene meno se per 3 esercizi consecutivi non si supera alcuno dei limiti precedenti.

Il termine per la nomina dell'organo di controllo o del revisore è fissato in nove mesi decorrenti dal 16 marzo 2019 (30-esimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in GU). Entro il medesimo termine le s.r.l. dovranno, se del caso, uniformare l'atto costitutivo e lo statuto con la previsione dell'organo di revisione/controllo (collegio sindacale o sindaco unico). Quindi entro il 16 dicembre 2019 le s.r.l. dovranno risultare in linea con le nuove norme in materia di controlli societari, essenziali per dare attuazione alle novità in materia di crisi d'impresa e dell'insolvenza (riforma delle procedure concorsuali e di sovraindebitamento).

In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, ciascuna impresa dovrà fare riferimento, per la verifica del superamento di almeno una delle soglie di cui sopra, ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine per l'adeguamento degli statuti (nove mesi dal 16.03.2019) e pertanto agli esercizi 2017 e 2018.

L'obbligo di nomina scatterà decorsi 30 giorni dall'assemblea che approva il bilancio in cui i predetti limiti vengono superati. È importante valutare attentamente il soggetto da nominare, il quale dovrà:

- essere iscritto presso il registro dei revisori legali istituito dal MEF e avere adeguata competenza ed esperienza professionale per il corretto svolgimento dell'attività di revisione; il revisore deve quindi saper operare nel rispetto dei principi di revisione vigenti, documentando adeguatamente l'attività svolta tramite le carte di lavoro (l'attività svolta dal revisore sarà passibile di controlli da parte di ispettori ministeriali);

- essere un soggetto "indipendente", ossia non avere relazioni d'affari, di lavoro, familiari o di altro genere, sia dirette che indirette, con l'impresa da revisionare tali da poter insidiare la propria indipendenza e obiettività di giudizio sul bilancio.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA NOMINA

Per effetto delle modifiche apportate alla formulazione dell'art. 2477 comma 5 c.c. è previsto che caso di inottemperanza da parte dell'assemblea vi provvede il Tribunale:

- su richiesta di qualsiasi soggetto interessato;
- su segnalazione del Conservatore del Registro Imprese

Pertanto viene ora esteso al Conservatore l'onere di appurare la sussistenza dell'obbligo di nominare l'organo di controllo o il revisore, segnalando l'omissione al Tribunale affinché provveda alla relativa nomina. I rischi in capo agli amministratori che non procedono alla convocazione dell'assemblea affinché deliberi la nomina dell'organo di controllo o del revisore sono rappresentati:

- dal possibile illecito amministrativo ex art. 2631 comma 1 c.c. (omessa convocazione assembleare);
- dalla possibile denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. Inoltre si potrebbe configurare un rischio di non piena efficacia di quelle delibere che presuppongono una qualche attività dell'organo di controllo (es. delibera di approvazione del bilancio senza la relazione dei sindaci).

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB WWW.STUDIOTOZZOLI.IT.

